



COMUNE di GUALDO CATTANEO

Provincia di Perugia

Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole

(Approvato con delibera di C.C. n. 35 del 20/12/2018)

L'Amministrazione Comunale con il presente Regolamento intende conciliare la difesa fitosanitaria attuata in ambito agricolo con le esigenze di tutela della salute pubblica. Si intende disciplinare l'uso dei fitosanitari per proteggere la popolazione dal rischio di contaminazione. L'amministrazione comunale si impegna ad aumentare il livello di attenzione e di sensibilizzazione per la salvaguardia della salute umana e per la tutela dell'ambiente, si impegna ad intensificare il controllo sull'uso dei prodotti fitosanitari affinché il loro impiego sia efficace, sia ridotto il più possibile il residuo negli alimenti, sia assicurata la massima attenzione possibile alla salute dei cittadini. Oltre alla tutela della salute umana ed animale, il presente Regolamento è finalizzato alla tutela dei corpi idrici e della biodiversità.

Premesso che:

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (UE) ha indicato nell'art.191 al comma 1 la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale ed al comma 2 dispone che: "La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga".

Il Parlamento Europeo con la Direttiva 2009/128/CE, recepita nell'Ordinamento Nazionale con il D.Lgs. n.150 del 14 agosto 2012, ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.

In data 22/01/2014, con Decreto Interministeriale, è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE, che individua le politiche e le azioni volte ad "assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata ed approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.

Il "Rapporto Nazionale sui Pesticidi nelle acque" n. 208 del 2014 pubblicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) evidenzia come nelle acque superficiali e sotterranee siano ancora presenti residui di prodotti fitosanitari non più in commercio da anni. Si evidenzia nell'analisi della tendenza della contaminazione che: "Le dinamiche idrologiche, infatti, quella delle acque sotterranee in particolare, sono lente e solo una programmazione di lungo periodo e interventi di mitigazione tempestivi possono garantire il buono stato di tali risorse.". Ed inoltre: "Esistono lacune conoscitive riguardo agli effetti di miscele chimiche e, conseguentemente, risulta difficile realizzare una corretta valutazione tossicologica in caso di esposizione contemporanea a diverse sostanze

[Backhaus, 2010]. Gli studi dimostrano che la tossicità di una miscela è sempre più alta di quella del componente più tossico presente [Kortenkamp et al., 2009].”.

La Regione Umbria con la DGR n. 315 del 16.03.2015 e succ. integrazioni (DGR n.485 del 09.04.2015) ha recepito e disciplinato quanto previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi con specifico riferimento al rilascio dell'autorizzazione all'uso dei prodotti fitosanitari.

Definizioni

Prodotto fitosanitario (PF): prodotto sottoposto a Reg. CE n.1107/2009

Diserbante o Erbicida: prodotto fitosanitario, quindi sottoposto a Reg. CE n.1107/2009

Fondo agricolo: terreno concretamente o potenzialmente destinato all'attività agricola.

Insetti pronubi: insetti che trasportano il polline da un fiore all'altro permettendo l'impollinazione e la formazione del frutto.

Corpi idrici: tutti i corsi d'acqua superficiali, i laghi, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali ed artificiali.

Agricoltura biologica: è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sul Reg. CE 834/2007, Reg. CE 889/2008, Reg. CE 1235/2008 e successive modifiche. Le aziende biologiche sono certificate da enti di certificazione.

Biodiversità: la varietà degli esseri viventi che popolano la Terra. La biodiversità si misura a livello di geni, di specie, di popolazioni e di ecosistemi.

Atomizzatore: macchina che effettua trattamenti fitosanitari alle colture arboree (es. olivo, vite, frutteti, etc.)

Nebulizzatore: macchina a sistema pneumatico che effettua trattamenti fitosanitari alle colture arboree (es. olivo, vite, frutteti, etc.)

Irroratrice a barra: macchina che effettua trattamenti alle colture erbacee (es. grano, orzo etc.).

Intervallo di sicurezza (o tempo di carenza): il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, di sospensione dei trattamenti prima della raccolta, affinché non si rinvercano sul raccolto i residui di fitosanitari o quelli dei loro metaboliti. Eventuali residui dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo residuo.

Tempo di rientro: periodo di tempo che intercorre fra il trattamento fitosanitario e il momento in cui è possibile entrare senza Dispositivi di Protezione Individuale nella coltura trattata.

Deriva: fenomeno in base al quale i prodotti fitosanitari, a causa del vento o di errate modalità di distribuzione, fuoriescono dall'area irrorata oltrepassando i confini e raggiungendo colture, abitazioni adiacenti all'appezzamento trattato, o comunque zone esterne.

Articolo 1

Utilizzo prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti e diserbanti. Norme di utilizzo

E' fatto obbligo a chiunque impieghi prodotti fitosanitari, dopo aver verificato attentamente la pratica di soluzioni alternative in termini di pratiche agronomiche, porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità, evitando danni a persone, animali e cose. Si fa riferimento al PAN, il Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile degli agro farmaci assumendone gli obbiettivi:

- tutelare la salute umana, l'ambiente e la biodiversità attraverso la riduzione dei rischi connessi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari
- incentivare l'adozione della difesa integrata e di forme alternative di agricoltura come l'agricoltura biologica
- tutelare chi utilizza i prodotti fitosanitari e chi subisce la loro azione come la popolazione interessata
- salvaguardare i consumatori
- preservare le acque e gli ambienti acquatici e conservare la loro biodiversità Il presente Regolamento si applica integralmente al territorio comunale per tutte le colture presenti, tanto arboree che erbacee. A tal fine devono essere privilegiati, ove possibile, i prodotti con caratteristiche di minima persistenza ambientale, che hanno intervalli di sicurezza i più brevi possibile, facendo riferimento alle schede tecniche e di sicurezza di ogni prodotto.

Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono altresì vietati se sono presenti secrezioni nettariifere extraforali o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

Articolo 2

Utilizzo di prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti e diserbanti nei centri abitati, nelle aree sensibili, nelle strade pubbliche e nelle strade di uso pubblico

Nei centri abitati, nei parchi e giardini pubblici, campi sportivi ed aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché nelle aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o socio-assistenziali, sulle strade pubbliche e ad uso pubblico, sui marciapiedi e sulle piste ciclabili non possono essere utilizzati, per le pratiche colturali, prodotti a base di glifosate ed altri prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti se classificati in base alla vigente normativa come tossici T, molto tossici T+ e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, R64 e R68 ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e ss.mm.ii, o le indicazioni di pericolo e la classificazione corrispondenti, di cui al regolamento CE n. 1272/2008. In queste aree non possono inoltre essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.

Articolo 3

Utilizzo dei prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti e diserbanti con mezzi aerei

L'irrorazione con mezzi aerei è vietata. Al fine di evitare l'effetto deriva che necessariamente rimarrebbe incontrollato.

Articolo 4

Utilizzo prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti e diserbanti – Comunicazioni

In ottemperanza a quanto previsto dal PAN tutti gli operatori devono rispettare quanto indicato nella norma e in particolare:

A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione delle operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulario commerciale. Qualora l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti tale tempo di rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore.

È fatto obbligo di avvisare almeno 24 ore prima i residenti confinanti nelle aree interessate dai trattamenti, affinché abbiano il tempo necessario per adottare le precauzioni del caso (ricovero degli animali, chiusura delle finestre ecc.).

Nei fondi trattati con prodotti fitosanitari classificati T, T+,Xn e Xi è obbligatorio esporre segnaletica "cartelli" recante la scritta "*divieto di accesso a persone non addette e a quelle non adeguatamente equipaggiate*". Tali cartelli, adeguati e ben visibile, dovranno essere esposti dall'inizio del trattamento sino a tutto il tempo di rientro e dovrà riportare la dicitura: "**ATTENZIONE TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO – SOSTANZA ATTIVA UTILIZZATA – DATA INIZIO – DATA RIENTRO**".

Articolo 5

Utilizzo prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti e diserbanti in presenza di vento

È fatto divieto di eseguire trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia un'intensità tale da provocare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture o di altre aree non interessate dal trattamento. Si potrà eseguire il trattamento solo con calma di vento.

Articolo 6

Utilizzo dei prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti e diserbanti. Fasce di rispetto

I trattamenti devono essere effettuati in modo che non ci sia deriva delle sostanze impiegate su fondi non interessati alla coltura trattata, con adozione di ogni più ampia tutela al riguardo.

I trattamenti con prodotti fitosanitari distribuiti mediante irroratrici generiche, atomizzatori e nebulizzatori sono vietati:

- a) ad una distanza inferiore a ml. 40 da luoghi pubblici in genere, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative utili alle scuole, strutture sanitarie e socioassistenziali.
- b) ad una distanza inferiore a ml. 40 da centri abitati, abitazioni e ricoveri per animali.
- c) ad una distanza inferiore a ml. 15 da strade pubbliche o ad uso pubblico, piste ciclabili, percorsi naturalistici e religiosi, marciapiedi.
- d) ad una distanza inferiore a ml. 15 da orti coltivati e colture non destinate ad essere trattate.
- e) ad una distanza inferiore a ml. 15 dall'orlo dei corsi d'acqua significativi come indicati nell'allegato I parte III del D.Lgs. 152/2006, ovvero corsi d'acqua che presentano portata idrica per almeno otto mesi l'anno.
- f) ad una distanza inferiore a ml. 15 da fonti ad uso agricolo e ad uso potabile.
- g) ad una distanza inferiore a ml. 200 di raggio da punto di captazione o derivazione delle acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

I trattamenti con prodotti fitosanitari distribuiti mediante irroratrici a barra sono vietati:

- h) ad una distanza inferiore a ml. 30 da luoghi pubblici in genere, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative utili alle scuole, strutture sanitarie e socioassistenziali.
- i) ad una distanza inferiore a ml. 30 da centri abitati, abitazioni e ricoveri per animali.
- j) ad una distanza inferiore a ml. 10 da strade pubbliche o ad uso pubblico, piste ciclabili, percorsi naturalistici e religiosi, marciapiedi.
- k) ad una distanza inferiore a ml. 10 da orti coltivati e colture non destinate ad essere trattate.
- l) ad una distanza inferiore a ml. 15 dall'orlo dei corsi d'acqua significativi come indicati nell'allegato I parte III del D.Lgs. 152/2006, ovvero corsi d'acqua che presentano portata idrica per almeno otto mesi l'anno.
- m) ad una distanza inferiore a ml. 15 da fonti ad uso agricolo e ad uso potabile.
- n) ad una distanza inferiore a ml. 200 di raggio da punto di captazione o derivazione delle acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi

mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

| Tipologia di area sensibile | Uso di irroratrice, atomizzatori e nebulizzatori | Uso di irroratrici a barra |
|---|--|----------------------------|
| Luoghi pubblici in genere, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative utili alle scuole, strutture sanitarie e socioassistenziali | 40 m lineari | 30 m lineari |
| Centri abitati, abitazioni e ricoveri per animali | 40 m lineari | 30 m lineari |
| Strade pubbliche o ad uso pubblico, piste ciclabili, percorsi naturalistici e religiosi, marciapiedi. | 15 m lineari | 10 m lineari |
| Orti coltivati e colture non destinate ad essere trattate | 15 m lineari | 10 m lineari |
| Corsi d'acqua | 15 m lineari | 15 m lineari |
| Fonti ad uso agricolo e ad uso potabile | 15 m lineari | 15 m lineari |
| Punto di captazione o derivazione delle acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto | 200 m di raggio | 200 m di raggio |

Articolo 7

Riduzione delle fasce di rispetto

Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 6, qualora i fondi siano coltivati da aziende biologiche sottoposte al Reg. CE 834/2007, Reg. CE 889/2008, Reg. CE 1235/2008 e successive modifiche, e quindi certificate da enti di controllo, le fasce di rispetto sono ridotte dell'80%.

Articolo 8

Violazioni al presente Regolamento – Accertamenti e sanzioni

Gli uffici comunali, la Polizia Locale, l'ASL e l'ARPA, ognuno per quanto di propria competenza, sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento. Le funzioni di accertamento degli illeciti relativi alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte in

via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

A norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm. ii. le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono perseguibili penalmente ai sensi degli articoli 650 e 674 del Codice Penale.

Articolo 9

Obbligo di cessare una determinata attività, obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, obbligo di eseguire gli interventi necessari al rispetto del Regolamento

In caso di violazioni al presente Regolamento, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all' art. 9, potrà essere imposto a seconda delle specifiche circostanze l'obbligo di cessare un attività o di ripristinare lo stato originale dei luoghi o di eseguire gli interventi necessari al rispetto del Regolamento.

L'obbligo di cessare una determinata attività viene irrogato col verbale di accertamento, congiuntamente alla pena pecuniaria e si applica di diritto.

L'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e/o l'obbligo di eseguire gli interventi necessari al rispetto del Regolamento vengono irrogati col verbale di accertamento, congiuntamente alla pena pecuniaria e si applicano di diritto. L' obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e/o l'obbligo di eseguire gli interventi necessari al rispetto del Regolamento, devono essere adempiuti entro due giorni dall'accertamento, quando non sia diversamente disposto nel verbale di accertamento. Il verbale così redatto costituisce titolo per l'esecuzione forzata dell'obbligo così imposto. In caso di inottemperanza dell'obbligo si procede all'esecuzione d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

Articolo 10

Informazione

L'amministrazione comunale può promuovere, in collaborazione con gli enti esposti, l'informazione ai cittadini sull'impatto generale dell'impiego dei prodotti fitosanitari e sulle loro modalità d'uso attraverso gli opportuni strumenti. Il Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Umbria predispone i Bollettini fitosanitari di vite ed olivo, a supporto dell'attività degli agricoltori professionali e dei cittadini che utilizzano prodotti fitosanitari nei loro fondi.